

PEC: matteo@pec.studipaolucci.eu
Mail: matteo@studipaolucci.it

Roma, 2 febbraio 2026
Protocollo: FIMA_Out/0001905/2026_02/02/2026

OGGETTO: Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, per il servizio di verifica *in itinere* dei piani formativi finanziati da Fondimpresa – ordine di acquisto

Lo scrivente Fondimpresa (di seguito anche più semplicemente "Fondo") è un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua costituito ai sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i. che si occupa di finanziare i piani formativi aziendali, territoriali e settoriali presentati per la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti delle imprese aderenti al Fondo. Per ulteriori informazioni sulla natura e sulle attività di Fondimpresa si rinvia al sito web www.fondimpresa.it.

Con la presente siamo lieti di proporre a codesto Egregio Dottore (di seguito anche più semplicemente "Affidatario") l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, selezionato a seguito di un avviso pubblico per il servizio in oggetto alle condizioni di seguito delineate. Nello specifico, la scelta dell'Affidatario tra i selezionati a seguito di detto avviso è stata effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonché in considerazione dell'ambito territoriale dell'attività professionale dell'Affidatario medesimo al fine di economizzare i tempi e i costi dell'affidamento stesso, ferma restando l'indipendenza e terzietà che deve garantire l'Affidatario.

Art. 1. Oggetto, luogo, durata e CPV dell'affidamento

1. L'oggetto del presente affidamento riguarda la realizzazione del servizio di verifica dei piani formativi finanziati da Fondimpresa.
2. Nello specifico, l'affidamento riguarda l'effettuazione delle operazioni di verifica *in itinere* sulle azioni formative previste nei Piani formativi finanziati da Fondimpresa su tutto il territorio nazionale.
3. A tal fine, per verifica *in itinere*, si intende la visita dell'incaricato Affidatario presso la sede in cui si sta svolgendo il corso, la rilevazione degli elementi di seguito meglio indicati, la redazione e la sottoscrizione di un verbale a valle della verifica, corredato dagli allegati acquisiti nel corso della visita, firmato dal verificatore e consegnato con le modalità di seguito meglio specificate.
4. La distribuzione temporale e geografica delle verifiche *in itinere* viene determinata a insindacabile giudizio di Fondimpresa, che richiede – sulla base dei calendari dei piani campionati – lo svolgimento di una o più verifiche, anche da svolgersi nella stessa giornata lavorativa (sabato escluso) presso le sedi ospitanti la formazione.
5. In ogni caso, nella scelta della distribuzione geografica delle verifiche *in itinere* richieste all'Affidatario, prevarrà il criterio dell'ambito territoriale nel quale l'Affidatario svolge la sua

prevalente attività professionale, con eventuale estendibilità alle aree limitrofe. In proposito, si specifica che codesto Affidatario opererà nel seguente territorio: Marche e regioni/province limitrofe.

6. L'intera attività di verifica *in itinere* deve essere sempre effettuata e condotta esclusivamente e personalmente dall'Affidatario.
7. Per lo svolgimento dell'attività di verifica, Fondimpresa metterà a disposizione dell'Affidatario un'area digitale di interscambio dati tra il Fondo e l'Affidatario, che permetterà di gestire, consultare e trasmettere al Fondo la documentazione relativa alle verifiche.
8. Tramite la predetta area di interscambio, concessa in uso all'Affidatario per il tempo necessario all'espletamento del servizio affidato, Fondimpresa trasmetterà all'Affidatario, in forma automatizzata, tutti i dati e le informazioni necessari per la realizzazione delle verifiche e tramite lo stesso strumento verranno restituiti dall'Affidatario gli esiti delle verifiche, i relativi verbali e l'eventuale documentazione acquisita nel corso delle verifiche stesse.
9. A tal fine, Fondimpresa comunicherà all'Affidatario l'elenco delle verifiche da realizzare che sarà trasmesso con un preavviso di due giorni lavorativi (sabato escluso), indicando la data, l'orario e la sede di svolgimento delle giornate formative, l'indirizzo presso il quale dovranno essere svolte le visite, i riferimenti identificativi dei Piani e delle azioni formative, gli elenchi dei partecipanti, i nominativi e i contatti dei referenti del Piano, etc.
10. In caso di impossibilità di esecuzione della verifica, l'Affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Fondo, entro e non oltre 24 ore dalla comunicazione di cui al punto precedente, secondo le modalità concordate con il Fondo, al fine di consentire l'eventuale assegnazione della verifica ad altro verificatore affidatario.
11. A seguito della comunicazione di cui al punto 9 del presente Articolo, l'Affidatario ha l'obbligo di comunicare a Fondimpresa tempestivamente e, comunque, entro 24 ore dalla predetta comunicazione, eventuali conflitti di interesse eventualmente esistenti con il soggetto titolare del Piano formativo, fornitori dello stesso impegnati nella realizzazione del Piano e/o la/le azienda/e beneficiaria/e della formazione oggetto di verifica al fine di consentire l'eventuale assegnazione della verifica ad altro verificatore affidatario.
12. La verifica *in itinere* deve essere svolta senza dare preavviso al soggetto interessato e deve accertare il regolare svolgimento della giornata di corso secondo i dati (azione formativa, data, orario, tematica, modalità formativa, lavoratori partecipanti, etc.) caricati dal soggetto titolare del Piano sul sistema informativo di Fondimpresa, denominato sistema FPF, di seguito "piattaforma FPF", il rispetto delle condizioni e delle procedure di gestione previste dal Fondo applicabili al Piano.
13. In quest'ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere rilevati, tramite appositi *strumenti di verifica* (verbale, etc.), gli elementi minimi di seguito riportati e deve essere accertata la loro rispondenza alle informazioni e ai dati di gestione del Piano comunicati sulla piattaforma FPF dal soggetto titolare dell'intervento finanziato:
 - effettivo svolgimento dell'attività formativa nei tempi e nei termini previsti nel calendario della giornata e nella scheda del corso;
 - condizioni generali didattiche, organizzative e logistiche in cui si sta svolgendo l'attività;
 - presenza dei lavoratori associati all'azione formativa nella piattaforma FPF e di eventuali altri partecipanti non registrati;
 - aziende di appartenenza di tutti i partecipanti presenti, possesso dei requisiti previsti dalle condizioni di finanziamento del Piano;
 - presenza nella sede visitata del registro didattico o dei fogli firma e accertamento, con riferimento al giorno della verifica, della corretta compilazione e sottoscrizione secondo

quanto richiesto da Fondimpresa, nonché della eventuale vidimazione preventiva, se dovuta;

- corrispondenza dei dati riportati sul registro didattico e delle presenze o sui fogli firma rispetto ai dati presenti sulla piattaforma FPF;
- docenti, tutor e altri soggetti presenti, con tipologia di incarico, attività svolta, organismo committente;
- elenco dei materiali e dei sussidi didattici messi a disposizione dei partecipanti, con evidenza dell'avvenuta consegna, descrizione dell'oggetto e delle principali caratteristiche, rispondenza alle tematiche trattate;
- modalità di erogazione e di organizzazione della formazione.

14. Tutti gli strumenti di verifica saranno messi a disposizione dell'Affidatario prima dell'avvio delle verifiche *in itinere*.
15. L'Affidatario nell'ambito delle verifiche *in itinere* dovrà essere munito di un documento di riconoscimento che consenta l'identificazione delle sue generalità.
16. A conclusione della verifica *in itinere* l'Affidatario deve redigere il "verbale di verifica *in itinere*" recante: la cronologia della verifica (data e orario di inizio e di conclusione delle operazioni), l'attività svolta, gli elementi oggetto del controllo, i nominativi e il ruolo dei soggetti presenti, la documentazione acquisita nel corso della visita (che ne costituisce parte integrante), le risultanze della verifica, con l'indicazione di tutte le irregolarità, anomalie o criticità eventualmente rilevate in relazione alle condizioni e alle procedure di gestione previste da Fondimpresa e applicabili al Piano.
17. Il verbale di verifica *in itinere* attesta l'avvenuta esecuzione della verifica del corso campionato.
18. A conclusione della verifica, il verificatore deve sottoscrivere un'attestazione di avvenuta verifica, con apposito format predisposto dal Fondo. Tale attestazione deve essere controfirmata dal referente del soggetto verificato presente al momento della verifica e successivamente trasmessa al Fondo, unitamente alla documentazione relativa alla verifica effettuata.
19. Il verbale della verifica *in itinere* sottoscritto in forma digitale e completo di tutti gli allegati deve essere trasmesso a Fondimpresa mediante l'area di interscambio dati di cui al punto 7 del presente Articolo, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data della visita.
20. Acquisita la documentazione trasmessa dal verificatore e terminata l'attività di istruttoria da parte dell'Ufficio competente, Fondimpresa provvede a notificare il verbale di verifica *in itinere*, in formato elettronico, al soggetto titolare del piano formativo verificato.
21. Nel caso in cui la visita di verifica *in itinere* rilevi il mancato svolgimento dell'azione formativa nella giornata o nella sede indicata nella comunicazione ricevuta da Fondimpresa, l'Affidatario deve darne immediata informazione al Fondo, tramite comunicazione di posta elettronica da inviare comunque entro la medesima giornata, e trasmettere il verbale di verifica *in itinere*, recante l'esito negativo della verifica, entro il giorno lavorativo successivo alla data della visita.
22. Nel caso in cui Fondimpresa rilevi che nel verbale della verifica *in itinere* e/o negli allegati non siano stati evidenziati alcuni dei controlli previsti, Fondimpresa trasmette all'Affidatario la richiesta di chiarimenti e/o di revisione del verbale ricevuto.
23. Nel caso in cui vengano presentate a Fondimpresa eventuali osservazioni e controdeduzioni da parte del soggetto titolare del Piano in merito alle risultanze delle verifiche *in itinere*, il Fondo trasmette all'Affidatario la richiesta di chiarimenti e/o di revisione del verbale ricevuto.
24. Con riferimento ai punti 22 e 23, l'Affidatario deve fornire risposta, rinviando eventualmente il verbale aggiornato con le dovute integrazioni, con le modalità già specificate al punto 19 del presente Articolo, entro i successivi tre giorni lavorativi.

25. L'Affidatario ha comunque l'obbligo di fornire a Fondimpresa il verbale di ogni verifica svolta, fermo restando che non saranno corrisposti i compensi relativi alle *verifiche in itinere* nelle quali non siano stati svolti - o siano stati effettuati solo parzialmente - i controlli richiesti, o che risultino essere state effettuate con modalità difformi da quelle stabilite nel presente Articolo.
26. Il servizio oggetto dell'affidamento ha inizio a seguito della comunicazione di aggiudicazione della presente procedura di affidamento per una durata di 24 mesi. Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, Fondimpresa si riserva di prorogare le attività oggetto del presente documento per ulteriori 12 mesi.
27. Non è ammesso alcun rinnovo tacito del servizio di cui alla presente procedura. Ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 120, comma 11, del Codice, Fondimpresa si riserva di prorogare a codesto Spettabile Affidatario le prestazioni contrattuali oggetto del presente affidamento agli stessi prezzi, patti e condizioni qui stabiliti ovvero a condizioni più favorevoli per Fondimpresa.
28. Il CPV prevalente è il seguente: Codice 79210000-9 Servizi di contabilità e revisione dei conti".

Art. 2. Conflitto di interessi

1. L'Affidatario si obbliga a garantire, nello svolgimento delle attività, modalità operative idonee ad assicurare la più assoluta indipendenza e terzietà nelle operazioni di verifica, anche in relazione a eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto ai soggetti titolari dei Piani formativi, ai fornitori degli stessi impegnati nella realizzazione dei Piani e/o alle aziende beneficiarie della formazione oggetto di verifica.
2. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse personale derivante da rapporti finanziari, rapporti economici, rapporti di lavoro e legami personali (coniugio o convivenza, parentela o affinità) incide sulla correttezza e imparzialità delle decisioni assunte.
3. A tal fine, l'Affidatario si obbliga a dichiarare per iscritto tutti i rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni.
4. In aggiunta a quanto precede, alla ricezione del campione e preliminarmente all'attivazione del controllo, l'Affidatario effettua la verifica di indipendenza e l'assenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse e, a tal riguardo, dichiara di non ricorrere in nessuna delle seguenti cause di incompatibilità o di conflitto di interesse:
 - di non essere legale rappresentante, amministratore e/o direttore generale del soggetto titolare del Piano o di eventuali società o enti che lo controllano, ne sono controllati o sono sottoposti al comune controllo, e di non esserlo stato nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
 - di non essere parente o affine entro il secondo grado del legale rappresentante, degli amministratori, e/o direttore generale del soggetto titolare del Piano o di eventuali società o enti che lo controllano, ne sono controllati o sono sottoposti al comune controllo;
 - di non essere legato al soggetto titolare del Piano o a eventuali società o enti che lo controllano, ne sono controllati o sottoposti al comune controllo, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, e di non esserlo stato nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
 - di non trovarsi in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza.
5. L'Affidatario, inoltre, si astiene dal procedere alla verifica di Piani quando questa possa coinvolgere, anche in altro modo, interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge o il convivente abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi,

ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. L’Affidatario si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide in ogni caso Fondimpresa.

Art. 3. Importo contrattuale e modalità di pagamento. CCNL applicabile. Revisione prezzi.

1. Il corrispettivo massimo onnicomprensivo per l’esecuzione di tutte le attività del presente affidamento per la durata contrattuale è stabilito in **€ 20.000,00 (ventimila/00)**, al netto d’IVA e del contributo integrativo Cassa professionale.

2. L’importo contrattuale è pagato sulla base delle seguenti modalità:

- per ogni verifica in itinere utilmente e correttamente svolta e conclusa, secondo le previsioni del presente affidamento, sarà corrisposto un importo pari a € 250,00 (duecentocinquanta), onnicomprensivo di qualsiasi costo sostenuto per l’esecuzione delle verifiche, al netto d’IVA e del contributo integrativo Cassa professionale;
- il pagamento dei corrispettivi per le verifiche in itinere viene effettuato mediante canoni trimestrali posticipati commisurati al numero delle verifiche regolarmente concluse nel trimestre di riferimento;
- i pagamenti verranno disposti dal Committente entro 30 giorni dal ricevimento di apposita fattura dell’Affidatario che potrà essere emessa solo dopo l’esito positivo delle verifiche di Fondimpresa sulle attività svolte e sui relativi verbali di verifica, conformi a tutto quanto previsto nel precedente art. 1. Ogni fattura dovrà contenere la descrizione delle attività effettivamente prestate;
- i pagamenti dovuti in favore dell’Affidatario vengono corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dichiarato/i dall’Affidatario ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la mancata esecuzione di una verifica senza adeguata motivazione e senza la comunicazione di cui al punto 10 art.1, comporterà la non liquidazione del relativo compenso e l’applicazione di una penalità pari al 30% dell’importo previsto per la singola verifica. In caso di reiterazione dell’inadempimento, il Fondo potrà valutare l’adozione di misure correttive, ivi compresa la sospensione o la rimodulazione dell’incarico;
- resta inteso che ogni misura sarà assunta tenendo conto delle circostanze concrete, nella salvaguardia del rapporto di collaborazione e del corretto svolgimento delle attività istituzionali del Fondo.

3. Si informa che il CIG che sarà assegnato al presente affidamento deve essere riportato in tutte le vostre fatture destinate a Fondimpresa. Resta inteso che Fondimpresa, prima di procedere ad ogni pagamento, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità contributiva di codesto Spettabile Affidatario. Per la registrazione delle fatture elettroniche si forniscono le seguenti informazioni:

- INTESTATARIO: Fondimpresa
- CF: 97278470584
- SEDE: via dei Villini 3/A – C.A.P. 00161 - Roma
- **CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: 0000000**
- CODICE UFFICIO: GT7DNR
- PEC: amministrazione@pec.fondimpresa.it
- PAGAMENTO: 30 gg dalla ricezione della **copia di cortesia della fattura** da inviare agli indirizzi mail ufficiogare@fondimpresa.it, verifiche@fondimpresa.it e contabilitaetesoreria@fondimpresa.it.

4. È consentita la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60, del d.lgs. n. 36/2023 nei termini che seguono. Su richiesta dell'Affidatario, i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi e degli indici di cui all'art. 60. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni, in aumento o in diminuzione, risultano superiori al 5 per cento rispetto all'importo complessivo e nei limiti dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. L'Affidatario, in questi casi, formula espressa richiesta al Direttore dell'Esecuzione che sarà tenuto a relazionare al RUP il quale, previa idonea istruttoria, potrà autorizzare o meno la revisione o l'adeguamento dei prezzi, anche modificando l'importo richiesto dall'Affidatario.

5. Come previsto dal precedente art. 1 comma 26, Fondimpresa si riserva la facoltà di estendere la durata del contratto per ulteriori 12 mesi. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente documento o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per Fondimpresa. Ai fini della predetta opzione di estensione, si specifica che il valore complessivo massimo presunto dell'affidamento comprensivo della parte opzionale per un periodo massimo complessivo di 36 mesi è di € 30.000,00 (trentamila/00), al netto d'IVA e del contributo integrativo Cassa professionale.

Art. 4. Requisiti richiesti ai fini dell'affidamento

1. Al fine del perfezionamento del rapporto contrattuale codesto Spettabile Affidatario deve produrre la seguente documentazione firmata digitalmente:

- a) il "DGUE" da compilare e sottoscrivere, corredato da idonea documentazione attestante i poteri del sottoscrittore medesimo (ove diverso dal legale rappresentante), attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previsti dall'art. 94 e 95 del Codice;
- b) copia del presente documento firmato digitalmente per accettazione integrale delle disposizioni ivi riportate. Si precisa che per tale documento la firma digitale dovrà essere necessariamente apposta in entrambi gli appositi spazi di firma con su scritto "L'Affidatario" in chiaro ed in formato PADES;
- c) una dichiarazione firmata digitalmente predisposta eventualmente secondo il modello allegato alla presente, con l'indicazione del numero del conto dedicato all'affidamento in oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010, n. 136);
- d) l' "Atto di nomina del Responsabile del Trattamento - Data Protection Addendum", allegato alla presente. Si precisa che per tale documento la firma digitale dovrà essere necessariamente apposta in entrambi gli appositi spazi di firma con su scritto "L'Affidatario" in chiaro ed in formato PADES.

2. Codesto Spettabile Affidatario deve riscontrare la documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), **entro il 9 febbraio 2026** esclusivamente attraverso la piattaforma telematica di approvvigionamento di Fondimpresa "fondimpresa.tuttogare" (al seguente link <https://fondimpresa.tuttogare.it/gare/index.php>)¹, ove non diversamente previsto.

Art. 5. Sospensioni

¹ L' Affidatario dovrà necessariamente accedere alla piattaforma per effettuare la registrazione. La registrazione è necessaria per poter partecipare alla presente procedura e per poter successivamente procedere al caricamento della documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c) e d). L' Affidatario, completata la registrazione, potrà accedere alla piattaforma e collegarsi direttamente all'home-page della piattaforma al fine di effettuare il Log-in.

1. Fondimpresa può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all’Affidatario con apposita comunicazione, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, Fondimpresa ordinerà la ripresa delle attività.

In mancanza di formale disposizione di Fondimpresa, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell’Affidatario, accertata da Fondimpresa, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto.

2. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuisce all’Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell’art. 1469 del Codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

Art. 6. Riservatezza

1. L’affidatario assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e non personali e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento del servizio oggetto dell’affidamento, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati senza limiti temporali anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. È in facoltà del Committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave ed è considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo articolo “Risoluzione del contratto”, fermo restando che l’Affidatario si obbliga a garantire al Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.

Art. 7. Protezione dei dati personali

1. Nell’adempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’Affidatario si impegna a trattare i dati personali il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione del presente contratto, osservando quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

2. Con riferimento all’affidamento in oggetto, in considerazione del fatto che l’adempimento dell’Affidatario comporta che lo stesso tratti dati personali per conto di Fondimpresa ed è, quindi, soggetto alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, è necessario che codesto egregio Dottore e la scrivente Fondimpresa sottoscrivano prima dell’avvio della esecuzione del servizio il documento di atto di “Designazione del Responsabile del Trattamento – Data Protection Agreement”.

3. L’Affidatario, nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali necessarie per dare esecuzione al servizio fornito al Committente, adotterà le modalità più idonee per garantire la corretta tenuta delle informazioni oggetto di trattamento, osservando le condizioni di seguito riportate. In particolare:

- effettuerà esclusivamente le operazioni sui dati concordate con Fondimpresa e strettamente necessarie per dare esecuzione all’incarico affidato;
- osserverà gli obblighi derivanti dall’incarico predisponendo ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria per garantire l’integrità, l’esattezza dei dati personali trattati e la liceità del trattamento, nonché per evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati, uso non consentito dei dati utilizzati;

- avvertirà Fondimpresa di qualsiasi evento che a seguito dell'esecuzione dell'incarico possa aver causato una violazione dei dati;
- distruggerà, trascorsi sei mesi dalle singole verifiche, tutti i documenti digitali e cartacei, i dati e le informazioni acquisiti per l'espletamento delle funzioni assegnate. Successivamente a tale periodo, ove necessario, ad esempio per la gestione di eventuali contraddittori in relazione alle verifiche svolte, Fondimpresa metterà a disposizione dell'Affidatario la documentazione integrale, compatibilmente con la propria politica di conservazione dei dati e comunque fino a decorrenza dei termini di prescrizione indicati dalla legge.

4. È in facoltà del Committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e di cui alla designazione dell'Affidatario a Responsabile del trattamento. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo articolo "Risoluzione del contratto", fermo restando che l'Affidatario si obbliga a garantire al Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli da un non idoneo trattamento dei dati personali.

Art. 8. Recesso.

1. Ai sensi dell'art. 123 del Codice, Fondimpresa ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Affidatario tramite apposita PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Fondimpresa.
3. In caso di recesso di Fondimpresa dal contratto, l'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del Codice.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, in caso di sopravvenienze normative interessanti Fondimpresa, che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio oggetto del presente documento, il recesso di Fondimpresa non dà diritto all'indennizzo pari al decimo dei servizi non eseguiti.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, Fondimpresa può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Affidatario tramite apposita PEC. All'Affidatario spetta unicamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite alla data di efficacia del recesso, con espressa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi ulteriore compenso o indennizzo, anche ai sensi dell'art. 1671 Codice civile.

Art. 9. Risoluzione del contratto

1. È in facoltà di Fondimpresa dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto:
 - i. qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l'Affidatario comprometta l'esecuzione e/o il funzionamento a regola d'arte del servizio;
 - ii. nelle ipotesi di cui al precedente articolo 3 "Importo contrattuale e modalità di pagamento. CCNL applicabile. Revisione prezzi.";
 - iii. nell'ipotesi prevista dal precedente articolo 5 "Sospensioni";
 - iv. nel caso di perdita da parte dell'Affidatario dei requisiti di carattere generale per l'esecuzione di contratti pubblici;
 - v. nell'ipotesi prevista dal precedente art. 6 "Riservatezza";
 - vi. nel caso previsto dal precedente articolo 7 "Protezione dei dati personali";
 - vii. nel caso previsto dal successivo articolo 12 "Controlli sul corretto adempimento";
 - viii. nel caso previsto dal successivo articolo 14 "Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001";
 - ix. nell'ipotesi prevista dal successivo art. 16 "Controversie";

- x. nell'ipotesi prevista dal successivo art. 17 "Polizza assicurativa RC professionale";
 - xi. in ogni altro caso previsto dal medesimo contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all'Affidatario, Fondimpresa ha diritto al risarcimento del danno.

Art. 10. Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679

1. Fondimpresa, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per il perfezionamento e la gestione del contratto, per l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Allo scopo di garantire la miglior tutela dei dati personali, Fondimpresa ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o, secondo la terminologia inglese, DPO), disponibile all'indirizzo e-mail dpo@fondimpresa.it.
2. In ogni momento, ricorrendone le condizioni, gli interessati possono rivolgersi a Fondimpresa per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, quindi, per chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi od opporsi al loro trattamento, per chiedere la limitazione del trattamento nonché per ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano. Le richieste vanno rivolte via e-mail all'indirizzo: dpo@fondimpresa.it.
3. Ai sensi della Normativa Applicabile, gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente dello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione (per l'Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali).
4. L'informativa completa per i fornitori sul trattamento dei dati personali operato da Fondimpresa è disponibile nella pagina '[Privacy](#)' (in particolare, sezione "Fornitori") del sito www.fondimpresa.it.

Art. 11. Brevetti e diritti d'autore

1. L'Affidatario si obbliga espressamente a non usare nell'attuazione del servizio oggetto del presente contratto dispositivi o soluzioni tecniche (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – disegni e modelli, nomi a dominio, know-how, database e software, ivi inclusi sue licenze d'uso di qualsiasi genere, le sue derivazioni, il codice sorgente, il codice oggetto e le interfacce) di cui altri abbiano ottenuto la privativa o siano titolari dei diritti d'autore o di utilizzazione economica esclusiva e dichiara sin d'ora di aver verificato l'assenza della privativa e/o esclusiva stessa nei dispositivi o soluzioni tecniche che userà.
2. Fondimpresa non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Affidatario abbia usato, nell'attuazione del servizio, oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Affidatario, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente Fondimpresa.
3. L'Affidatario assume altresì l'obbligo di tenere Fondimpresa garantito e indenne da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i risarcimenti danni pretesi e ottenuti da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi relativi (compresi gli oneri di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione su marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso di uno o più prodotti o servizi oggetto del presente affidamento o funzionali alla stessa.

Art. 12. Controlli sul corretto adempimento

1. Fondimpresa si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Affidatario alle prescrizioni dal presente documento. In caso di

esito negativo di detta verifica Fondimpresa chiederà per iscritto all’Affidatario l’esatto ripristino di quanto previsto nel presente documento entro un termine massimo di 10 giorni. Il mancato o non esatto adempimento nei termini indicati costituirà una causa di grave inadempienza contrattuale ai sensi del precedente art. 8.

Art. 13. Ulteriori informazioni

1. Si comunica a codesto Spettabile Affidatario che la scrivente Fondimpresa è soggetta alla applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall’art. 3 della legge 136/2010.
2. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Fondimpresa e l’Affidatario si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora rese tramite la piattaforma “fondimpresa.tuttogare” ed in via residuale all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) già individuato nel presente documento o successivamente indicato da codesto Spettabile Affidatario.
3. Sono a carico dell’Affidatario, e qualora sostenute devono essere integralmente rimborsate a Fondimpresa, le eventuali spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l’IVA come per legge. Si precisa, inoltre, che è a carico dell’Affidatario l’eventuale costo dell’imposta di bollo da versare al momento della aggiudicazione, ai sensi dell’allegato I.4 del Codice.
4. Il Responsabile Unico del Progetto della presente procedura di affidamento è Alessandro Agostinucci.
5. Il Direttore della esecuzione del contratto della presente procedura di affidamento è Anna Leone.
6. Qualora discordanti prevalgono le disposizioni previste nel presente nel presente documento rispetto a quanto disposto in qualsiasi altro documento qui richiamato e/o allegato.

Art. 14. Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001

1. L’Affidatario, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al d.lgs. n. 231/2001, del Modello organizzativo, gestionale e di controllo ex d.lgs. n. 231/2001 inerente alla responsabilità amministrativa di Fondimpresa, del Codice Etico del Fondo. Il Modello e il Codice Etico di Fondimpresa sono disponibili nel sito internet: <https://www.fondimpresa.it/> sezione “Fondo trasparente”.
2. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui al precedente comma, Fondimpresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 15. Segnalazioni whistleblowing

1. Ai sensi del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, Fondimpresa ha istituito appositi canali per l’invio di segnalazioni riguardanti comportamenti, atti od omissioni che ledano l’interesse pubblico o l’integrità del Fondo. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet di Fondimpresa alla pagina <https://www.fondimpresa.it/fondo-trasparente/segnalazioni-whistleblowing>.

Art. 16. Controversie

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento non consente all’Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.

Art. 17. Polizza assicurativa RC professionale

1. L’Affidatario ha stipulato polizza assicurativa per Responsabilità civile professionale.
2. Qualora l’Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al precedente comma il presente affidamento si risolve di diritto.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Elvio Mauri

Matteo Paolucci

L’Affidatario

(_____)

Inoltre, l’Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice civile i seguenti articoli del presente affidamento:

Art. 1 Oggetto, luogo, durata e CPV dell’affidamento

Art. 2 Conflitti di interesse

Art. 23 Importo contrattuale e modalità di pagamento. CCNL applicabile. Revisione prezzi.

Art. 55 Sospensioni

Art. 66 Riservatezza

Art. 77 Protezione dei dati personali

Art. 88 Recesso.

Art. 99 Risoluzione del contratto

Art. 111 Brevetti e diritti d’autore

Art. 122 Controlli sul corretto adempimento

Art. 133 Ulteriori informazioni

Art. 144 Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001

Art. 166 Controversie

Art. 167 Polizza assicurativa RC professionale

Matteo Paolucci

L’Affidatario

(_____)

Allegato 1: Modello comunicazione conti dedicati

Allegato 2: Designazione del Responsabile del Trattamento - Data Protection Addendum